

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.Nov.2012.

L'anno **duemilaquindici** addì **uno** del mese di **aprile** alle ore **21,00** nella Sala Consigliare, regolarmente convocato in tempo utile mediante avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima** convocazione.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come da seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

					presente	assente
1)	LANARO	LAURA	Sindaco		X	
2)	OIOLI	MARIO FRANCESCO	Consigliere			X
3)	GNAPPA	ANNA	Consigliere		X	
4)	GNAPPA	ALESSANDRA	Consigliere			X
5)	DE CARLI	NICOLETTA	Consigliere		X	
6)	SEVERICO	STEFANO	Consigliere		X	
7)	VALLOGGIA	GRAZIANO	Consigliere		X	
8)	CENERINO	SAMANTHA	Consigliere		X	
9)	GATTI	ANGELA	Consigliere		X	
10)	GROSSINI	LORNA	Consigliere			X
11)	VENDEMMIATI	SAMANTA RAFFAELLA	Consigliere		X	
TOTALI					8	3

Assenti giustificati risultano i Signori: Oioli Mario Francesco, Gnappa Alessandra e Grossini Lorna.

Assiste il Segretario Comunale Lorenzi d.ssa Dorella.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il sig. LANARO arch. Laura nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera Consiglio Comunale n. 02 del 01.Apr.2015.

OGGETTO: Modifica Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.Nov.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30.Nov.2012.

VISTO in particolare l'ultimo periodo dell'art. 18 il quale dispone che, lo spargimento dei rifiuti di tipo agricolo, meglio precisati nel precedente periodo dello stesso articolo, sia consentito esclusivamente dalle ore 22,00 alle ore 6,00 di ogni giorno.

RITENUTO che tale limitazione oraria sia eccessivamente restrittiva e che, nell'articolato, non si vada a disciplinare in modo esaustivo e coerente la materia, valutata, inoltre, la richiesta presentata dai titolari di alcune aziende agricole intesa a rendere più ampia la fascia oraria prevista.

PROPONE LA SEGUENTE MODIFICA REGOLAMENTARE:

1. abrogare l'ultimo periodo dell'art. 18 del Regolamento di polizia Rurale vigente
2. aggiungere a seguito dei due periodi rimasti i seguenti commi:
 - I liquami zootecnici, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, dovranno permanere nelle vasche per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di auto disinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
 - L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela delle acque e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in particolare al D.Lgs. 03.Apr.2006 n. 152, al Regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 29.Ott.2007 n. 10/R "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", ed al D.P.G.R. 28.Dic.2007 n. 12/R "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del D.Lgs. 03.Apr.2006, n. 152" nonché alle ss.mm.ii. degli stessi.
 - L'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici deve avvenire in conformità alle norme della buona pratica agricola di cui al Codice approvato con D.M. 19.Apr.1999.
 - Lo spargimento dei liquami su suolo agricolo dovrà avvenire nelle quantità previste dalle leggi vigenti in materia.
 - È consentito il trasporto e lo spargimento dei liquami zootecnici solo dal lunedì al venerdì con sospensione dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00.
 - Sui terreni situati ad oltre 300 mt. dalle abitazioni lo spargimento ed il trasporto è consentito senza i limiti orari e temporali di cui al precedente periodo.

VISTO il D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267e s.m.i..

VISTO l'art 3 della Legge 07.Ago.1990, n. 241 e s.m.i..

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1^a comma, del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267.

Con voti nove favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto su nove consiglieri presenti espressi in forma palese:

DELIBERA

- a) Di modificare l'art. 18 del regolamento di polizia rurale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.Nov.2012, come segue:

1. abrogare l'ultimo periodo dell'art. 18 del Regolamento di polizia Rurale vigente
2. aggiungere a seguito dei due periodi rimasti i seguenti commi:
 - I liquami zootecnici, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, dovranno permanere nelle vasche per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di auto disinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
 - L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela delle acque e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in particolare al D.Lgs. 03.Apr.2006 n. 152, al Regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 29.Ott.2007 n. 10/R "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", ed al D.P.G.R. 28.Dic.2007 n. 12/R "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del D.Lgs. 03.Apr.2006, n. 152" nonché alle ss.mm.ii. degli stessi.
 - L'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici deve avvenire in conformità alle norme della buona pratica agricola di cui al Codice approvato con D.M. 19.Apr.1999.

- Lo spargimento dei liquami su suolo agricolo dovrà avvenire nelle quantità previste dalle leggi vigenti in materia.
- È consentito il trasporto e lo spargimento dei liquami zootecnici solo dal lunedì al venerdì con sospensione dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00.
- Sui terreni situati ad oltre 300 mt. dalle abitazioni lo spargimento ed il trasporto è consentito senza i limiti orari e temporali di cui al precedente periodo.

b) Di confermare in ogni altra parte il regolamento di Polizia Rurale vigente.

Successivamente

Con voti nove favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto su nove consiglieri presenti espressi in forma palese:

DELIBERA

Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE

f.to Lanaro arch. Laura

IL SEGRETARIO

f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio li 03.Apr.2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio, su dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nella sezione Albo Pretorio del sito internet istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03.Apr.2015 al 18.Apr.2015 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cavaglietto li 03.Apr.2015.

IL MESSO COMUNALE

f.to Gaboli Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Lorenzi d.ssa Dorella
